

STATUTO

CASA TUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIA DE NITTIS 7

Numero REA: FG - 294863

Codice fiscale: 04038220713

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-07-2015 - Statuto completo	2
--	---

quale ho dato lettura, unitamente all'allegato

"A", ai Comparenti che da me interpellati lo approvano e lo sottoscrivono alle ore diciotto e trenta.

FIRMATO: FELICE FRANCESCO GAROFALO - FILOMENA COLECCHIA - RAFFAELE ORESTE GIUSEPPE TAFANELLI - MICHELE AUGELLI (L.S. NOTAIO).

Allegato "A" all'atto repertorio n. 95406 raccolta n. 18373

STATUTO

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - costituzione e denominazione

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera a), della legge 381/91, è costituita una società cooperativa sociale denominata: **"CASA TUA Società Cooperativa Sociale"** validamente identificabile in sigla con la denominazione **"CASA TUA - s.c.s."**.

Su deliberazione dell'Organo Amministrativo, la Cooperativa potrà aderire ad organismi che siano rappresentativi, sul territorio nazionale e/o europeo, in ambito cooperativistico e/o del proprio settore di appartenenza e di attività.

Art. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede in Foggia.

Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale e internazionale, nei modi e nei termini di legge.

Art. 3 - durata

La Società ha durata fino al 31.12.2065 (trentuno dicembre duemilasessantacinque) ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui passivi eventualmente contratti.

Art. 4 - scopi ed oggetto

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico. La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed

ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa può aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza del mondo cooperativo, ai suoi organismi periferici nella giurisdizione dei quali ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che propongono iniziative di attività mutualistiche e cooperativistiche.

Considerato lo scopo mutualistico, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, in recepimento dell'articolo 1 lettera a) della Legge 381/91, la Cooperativa intende perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini fornendo servizi socio - sanitari ed educativi attraverso:

- lo svolgimento dei servizi di assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria e assistenza sociale direttamente o anche in seguito a convenzioni e/o contratti, in particolare con enti locali, AA.SS.LL. e/o enti privati, e più dettagliatamente a fine non esaustivo: a) l'assistenza domiciliare semplice ed integrata, socio-educativa, rivolta a persone anziane, disabili e minori;
- la gestione di case di cura e di riposo per anziani autosufficienti e non; la gestione di case della salute, udt (unità di degenza territoriale); la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, quali ad esempio: hospice, casa famiglia, centri socioeducativi diurni, comunità, alloggi per diversamente abili, comunità socio-riabilitative, residenze sanitarie rsa,

case per la vita, comunità alloggio per disturbo

da dipendenze, strutture residenziali, semiresidenziali e diurne per la cura del gioco d'azzardo patologico; la gestione di residenze socio-sanitarie assistenziali RSSA, case protette, centri di medicina sociale, centri diurni sociali, socio-sanitari e sanitari, centri diurni socio-educativi-riabilitativi, centri diurni riabilitativi e psichiatrici, comunità in alloggi, ospedali privati convenzionati e non, laboratori di analisi e diagnostica; la gestione e realizzazione di strutture residenziali, semiresidenziali, erogatrici di cure e di prestazioni sanitarie, sociosanitarie riabilitative fisiche e psichiatriche (sla, crap, alzheimer, pazienti allo stato vegetativo) centri diurni per minori;

- la gestione di centri e strutture residenziali e semi-residenziali prestatrici di attività di riabilitazione fisica e psichiatrica relative alla cura di quei pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare (anoressia e obesità), disturbi cardiaci e diabete, ictus cerebrale (la società può esplicare l'attività di valutazione e terapia anche in regime ambulatoriale e di "day hospital", "day surgery" anche a quei soggetti gravi e affetti da dca cronico e comorbidita psichiatrica); la gestione di centri residenziali e semi-residenziali per cure palliative (hospice) anche in regime ambulatoriale e di "day hospital"; la gestione di centri e strutture riabilitative per diversamente abili in regime residenziale e semi-residenziale, ambulatoriale e di "day hospital";
- la gestione di centri e strutture riabilitative fisiche e psichiatriche (crmt-csrm) centri residenziali semi residenziali e diurni riabilitativi per minori traumatizzati preposti al recupero e rieducazione funzionale di portatori di disagi e disfunzioni fisiche, psichiche e sensoriali, in regime residenziale e semi-residenziale ambulatoriale e di "day hospital"; o.p.g. (ospedale psichiatrico giudiziario) e centri risveglio;

i servizi riabilitativi sopra citati potranno avvenire anche attraverso gli IAA (Interventi Assistiti con gli Animali);

- il servizio di trasporto a domicilio con mezzi

	speciali (autoambulanze e simili) e loro noleggio; servizio trasporto infermi, e servizio trasporto di pronto intervento; servizio di 118 e di primo soccorso; servizio punto di primo soccorso; - la promozione e realizzazione di assistenza ed integrazione a migranti, rifugiati, sfollati e richiedenti asilo anche attraverso l'apertura e gestione di apposite strutture di accoglienza, di centri di ascolto e di informazione e formazione a favori di migranti e richiedenti asilo; - la produzione e distribuzione di pasti indirizzati ai degenti e/o assistiti; servizio di lavanderia per biancheria sanitaria, servizio mensa e alberghiero; - la consulenza tecnica, amministrativa, economica e gestionale ad enti pubblici e/o privati nel settore della progettazione e gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali; - lo svolgimento di attività di ricerca sociale e formazione professionale iniziale, continua e permanente, in particolare nel settore sociale, sanitario e nei settori affini e complementari; di attività di inclusione sociale, formazione e inserimento lavorativo a favore dei soggetti svantaggiati sia accolti nelle strutture gestite, sia esterni alle stesse, nonché lo svolgimento di tutte le attività di gestione di servizi presso strutture terze; - lo svolgimento di attività di solidarietà internazionale, in particolare: promuovere e realizzare studi, ricerche e progetti per la promozione e l'attuazione di programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, nel contesto del volontariato e della cooperazione internazionale; realizzare la costituzione di centri di riferimento per l'alfabetizzazione, l'assistenza sanitaria, le attività artigiane e l'assistenza sociale nei paesi in via di sviluppo; realizzare o contribuire alla realizzazione di programmi di sviluppo in collaborazione con o.n.g., associazioni e istituzioni locali, regionali e nazionali; intervenire e inviare volontari e personale specializzato nei p.v.s. per solidarietà, fratellanza; l'organizzazione, promozione e gestione di progetti di cooperazione decentrata, rivolti ai minori dei paesi in via di sviluppo e	
--	---	--

nelle aree di emergenza, finalizzati alla prevenzione dell'abbandono del minore e alla sua crescita integrale all'interno della famiglia, anche mediante progetti di sostegno a distanza;

- la consulenza, progettazione, realizzazione e gestione in materia di innovazione tecnologica e ricerca e sviluppo precompetitivo ed industriale per enti pubblici e privati.
- promozione e gestione di centri sportivi, polisportivi sportivi-riabilitativi, laboratori agricoli, artigianali, artistici rivolte anche a persone in stato di disagio.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e industriale necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- 2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;
- 3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali;
- 4) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge

127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto

disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative. A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

5) La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci

TITOLO II: SOCI

Art. 5 - numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa, salvo apposita autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, soci volontari e soci fruitori.

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Sono soci fruitori persone fisiche o giuridiche che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Art. 6 - ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Amministrazione.

La domanda delle persone fisiche dovrà

specificare:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- 2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- 3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere, che comunque non dovrà essere inferiore a euro 50,00 complessivi, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- 4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a codesto organo i poteri relativi;
- c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere, che comunque non dovrà essere inferiore a euro 50,00 complessivi, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.

La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni.

Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

Art. 7 - adempimento nuovi soci

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una somma da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo potrà essere versata

in unica soluzione o ratealmente nel seguente modo:

- almeno il 25% all'atto di ammissione;
- la restante quota nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Le somme versate per sovrapprezzo saranno accantonate in apposito fondo e rimborsate a norma dell'art. 9 della legge 59/92).

Art. 8 - obblighi dei soci

Aderendo alla Società i soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- c) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;
- d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

Art. 9 - perdita delle qualità di socio - recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e

del presente statuto, legittimano il recesso ed

a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società. Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

Art. 10 - esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 8 e 9;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.;
- f) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

L'organo amministrativo delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tale materia, saranno demandate ad un Collegio Arbitrale regolato dall'art. 31 del presente statuto.

Art. 11 - decesso

Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2528 del C.C., fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del presente statuto per

il rimborso della quota sociale.

Art. 12 - rimborso delle quote

Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

IL socio che cessa di far parte della Società risponde per due anni, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO III: PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 13 - patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 50,00 né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 16 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento

costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;

e) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Società.

Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento.

Art. 14 - cessione delle quote

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

Art. 15 - esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16 - bilancio annuale

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuibili ai soci ad integrazione del trattamento economico, nei limiti che l'art. 11 del DPR 601/73 e successive modificazioni ed integrazioni stabiliscono ai fini delle agevolazioni tributarie.

Gli utili netti annuali saranno così destinati:

- a) al fondo di riserva ordinaria;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge;
- c) alla riserva straordinaria.

TITOLO IV. ORGANI SOCIALI

Art. 17 - organi sociali

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio sindacale

A) ASSEMBLEA

Art. 18 - forme, tempi e luoghi di convocazione

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata dall'Organo Amministrativo e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzianti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, a norma dell'art. 2364 C.C., potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spedirsi ad ogni socio e da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio dovrà essere comunicata ai soci con le modalità sopraindicate almeno 8 gg. prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

L'Organo Amministrativo può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se

nominati.

Art. 19 - assemblea ordinaria

L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e determinare l'eventuale compenso;
- c) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) deliberare in materia di aumento delle quote di partecipazione dei soci; in materia di istituzione del prestito soci di cui all'art. 12 legge 127/71 nonché sulle modalità attuative e sull'attribuzione di eventuali voti plurimi ai Soci sovventori, nel rispetto di quanto previsto in merito dalla Legge 59/92;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Art. 20 - assemblea straordinaria

L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 21 - svolgimento dell'assemblea

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con i versamenti dovuti.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ai soci sovventori possono spettare più voti come risulterà dalla delibera di ammissione con un massimo di cinque per socio e comunque con i limiti posti dall'art. 4 della legge 59/92.

I soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo da un'altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio può rappresentare solo due soci.

Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori, devono essere menzionate

nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dall'Organo Amministrativo e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale.

Alle Assemblee potrà partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante di organismi rappresentativi a livello cooperativistico a cui eventualmente la cooperativa si sia previamente iscritta e/o affiliata.

Art. 22 - validità delle deliberazioni

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza. Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Spetta all'assemblea deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello dichiarato in sede di costituzione.

(B) ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 23 - composizione

La Cooperativa può essere amministrata da un amministratore unico scelto tra i soci.

In tal caso la rappresentanza legale della società di fronte a terzi e in giudizio spetta all'amministratore unico con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, nominando avvocati e procuratori alle liti.

All'amministratore unico compete altresì ogni più ampio potere per la gestione della società.

La Cooperativa in alternativa può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 9 membri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero.

I soci sovventori possono essere eletti Amministratori. In ogni caso, però, la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente. Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla Società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Art. 24 - durata in carica

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso di nomina dell'Amministratore unico la durata può essere stabilita fino a revoca.

In qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea per giusta causa.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 25 - convocazione - deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta coi mezzi che il

Presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile organizzazione, compresa la variazione della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

Art. 26 poteri

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, in conformità delle leggi e dello statuto.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 legge 59/92;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;
- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'art. 28;
- g) assumere e licenziare personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- h) dare l'adesione della Società ad organi federali o consortili;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la

decadenza e l'esclusione dei soci;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea; l'Organo Amministrativo ha quindi, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici.

m) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.

L'organo amministrativo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art. 27 - rinuncia, decadenza, scadenza

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale con le modalità dell'art. 2386 C.C.

La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

Art. 28 - presidente, poteri di rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.

Previa delibera del Consiglio di Amministrazione

potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

C) COLLEGIO SINDACALE

Art. 29 - composizione, durata

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche tra i non soci dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Sindaci non hanno diritto a compenso, ma solo al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della Società, tranne che l'Assemblea ordinaria deliberi diversamente; in tal caso il compenso deve essere fissato prima o all'atto della nomina e per tutta la durata della carica.

Art. 30 - Compiti del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare l'osservanza della legge e dello statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la regolare tenuta dei libri sociali.

I Sindaci devono anche:

- a) accertarsi che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà della Società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelle del Comitato Esecutivo, quando

sia costituito;

e) convocare l'Assemblea quando non vi provvedono gli amministratori;
Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 31 - clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci e la Cooperativa, purché per legge possa formare oggetto di compromesso, dovrà essere deferita a tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo di comune accordo. In caso di disaccordo sulla designazione del terzo arbitro, o qualora una delle parti non abbia provveduto alla nomina di sua spettanza nei trenta giorni successivi alla nomina effettuata dall'altra parte, il Collegio Arbitrale verrà completato su designazione del Presidente del Tribunale di FOGGIA anche su richiesta di una sola parte. Gli Arbitri decideranno con equità, senza formalità di procedura, ed inappellabilmente.

Art. 32 - regolamento interno

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui l'Organo Amministrativo dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'azienda, come previsto dal punto d) del precedente art. 26.

Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai Soci.

Art. 33 - rapporti societari e prestazioni lavorative

Il socio-lavoratore, con la propria adesione, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, stabilisce con la Cooperativa un rapporto in funzione del quale dispone

collettivamente dei mezzi di produzione, di direzione e conduzione, partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni inerenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, partecipa responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici ed alla decisione sulla loro distribuzione. Presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e di volume di lavoro della stessa e con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento sociale.

Pertanto la posizione giuridica del socio, che con prestazione lavorativa partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività e di sviluppo aziendali ed ai risultati economici della gestione, si configura come "lavoratore associato" e lo statuto assume valore di "patto societario".

I Soci suddetti non hanno veste di lavoratori subordinati.

Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.

Art. 34 - trattamento economico dei soci

Ai soci lavoratori, quali unici effettivi produttori dei redditi della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio nei limiti fissati dalla legge ai fini delle agevolazioni tributarie.

Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente espletate dagli stessi soci, in relazione alle esigenze tecniche e di esercizio dell'impresa, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio/cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

Esso verrà stabilito annualmente dall'Organo Amministrativo, tenuto conto dei criteri eventualmente fissati nel regolamento interno, salvo conguaglio attivo o passivo da deliberarsi dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 18.

Art. 35 - scioglimento della Società

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della

Società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92.

Art. 36 - prevalenza delle leggi sulle disposizioni statutarie

Per tutto quanto non è regolato dallo statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità agli effetti tributari, prevalendo anche nel caso in cui le norme in esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto con il presente statuto.

Art. 37 - requisiti mutualistici art. 26 dlcp 1577/47

Si riassumono i requisiti mutualistici agli effetti tributari, già indicati nei precedenti artt. dello Statuto.

In particolare ai sensi dell'art. 2514 del codice civile la cooperativa si obbliga al rispetto del:

a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla remunerazione dei prestiti sociali, ragguagliati al capitale effettivamente versato (art. 16);

b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale (artt. 12, 13 e 16);

c) destinazione, in caso di scioglimento della Società, del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 11 legge 59/92 (art. 35).

Art. 38 - disposizioni finali

Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità come richiamati dagli artt. 23 e 26 del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577 e successive modificazioni, sono inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto sempre osservate. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali.

FIRMATO: FELICE FRANCESCO GAROFALO - FILOMENA COLECCHIA - RAFFAELE ORESTE GIUSEPPE TAFANELLI -